

NORME CONTRATTUALI E SERVIZI AGGIUNTIVI

Articolo 1 - Definizioni

1. In questo contratto si intende per:

Autenticazione forte	un'autenticazione dell'Intestatario basata sull'uso di due o più elementi, classificati nella categoria della conoscenza (qualcosa che l'Intestatario conosce; es. PIN), del possesso (qualcosa che l'Intestatario possiede; es. Carta) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'Intestatario; es. impronta digitale), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione
Banca:	banca del Gruppo Intesa Sanpaolo con cui è sottoscritto questo contratto
Banca del Gruppo:	banca del Gruppo Intesa Sanpaolo, diversa dalla Banca; l'elenco aggiornato delle Banche del Gruppo è indicato nel Foglio Informativo della Carta
Carta:	la carta di credito, Titolare o Aggregata o Aggiuntiva, emessa dalla Banca su richiesta del Cliente in base a questo contratto. La Carta comprende anche i seguenti dati, riportati sulla Carta stessa: numero identificativo (codice PAN), codice di sicurezza CVV2 e data di scadenza.
Carta Titolare:	carta di credito titolare
Carta Aggregata:	carta di credito aggregata
Carta Aggiuntiva:	carta di credito aggiuntiva
Cliente:	persona fisica che chiede l'emissione della Carta Titolare, Aggregata o Aggiuntiva. È titolare del conto corrente cui è collegata la Carta; di regola, coincide con l'Intestatario della Carta Titolare; non coincide nel caso di Cliente che chieda di intestare la Carta a un terzo
Conto:	conto corrente cui è collegata la Carta
Dispositivo mobile	apparecchiatura (es. smartphone) utilizzabile per fare Operazioni di pagamento presso i POS, sui siti internet o sulle applicazioni di commercio elettronico degli Esercenti tramite il "Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile"
Esercenti:	esercenti convenzionati presso cui la Carta è utilizzabile
Filiale:	filiale della Banca presso la quale è in essere il Conto
Intestatario:	persona fisica intestataria della Carta
Operazioni:	operazioni di prelievo di contante (cd. anticipo contante) o operazioni di pagamento effettuabili mediante la Carta, inclusi gli invii di denaro ricevuti tramite il Servizio di ricezione denaro
PIN:	codice personale segreto attribuito alla Carta
POS:	apparecchiatura installata presso gli Esercenti per l'utilizzo della Carta, mediante la quale avvengono le Operazioni di pagamento
Servizio a distanza:	servizio della Banca, a cui l'Intestatario può aderire, che consente all'Intestatario di comunicare con la Banca mediante collegamento telematico o telefonico (es. internet banking). Le modalità di utilizzo del servizio sono indicate nella relativa guida disponibile sul Sito
Sito:	sito internet della Banca.
Terza Parte	prestatore di servizi di pagamento, diverso dalla Banca, che presta servizi di informazione sui conti

Articolo 2 - Caratteristiche della Carta

1. La Carta consente di compiere Operazioni tramite i circuiti di pagamento i cui marchi sono indicati sulla Carta stessa. In particolare consente:

- di pagare agli Esercenti il corrispettivo di beni o servizi;
- di effettuare prelievi di contante (cd. anticipo contante) presso sportelli automatici di banche o presso Esercenti. . La Carta consente inoltre di ricevere denaro tramite il Servizio di ricezione denaro di cui all'art. 28bis.

2. La Carta deve essere utilizzata entro il limite generale (massimale) e entro i limiti specifici per i prelievi di contante indicati nel contratto.

3. Il limite generale di utilizzo della Carta (massimale) può essere modificato dal Cliente in diminuzione o in aumento secondo quanto previsto all'articolo 29. I limiti specifici per i prelievi di contante non possono essere modificati dal Cliente.

4. I limiti indicati in contratto sono modificabili dalla Banca, a seconda dei casi, nel rispetto dell'art. 9 o dell'art. 22.

Articolo 3 - Richiesta della Carta - Carta da intestare a un terzo

1. La Carta Titolare può essere intestata al Cliente oppure a un terzo.

2. Se è stata emessa la Carta Titolare, il Cliente può chiedere:

- l'emissione di una Carta Aggregata da intestare a un soggetto diverso dall'Intestatario della Carta Titolare; è facoltà della Banca consentire l'emissione di più Carte Aggregata;
- l'emissione di una Carta Aggiuntiva con la medesima intestazione della Carta Titolare o della Carta Aggregata; la Carta Aggiuntiva è collegata ad un circuito di pagamento diverso da quello della Carta, Titolare o Aggregata, in relazione alla quale viene richiesta.

3. La richiesta di una Carta da intestare a un terzo deve essere sottoscritta anche dal terzo e, se il Conto è cointestato, da tutti i cointestatari.

4. In tutti i casi in cui la Carta è intestata a un terzo:

- il Cliente è responsabile del corretto uso della Carta da parte dell'Intestatario;
- l'obbligo di rimborso per le Operazioni effettuate è a carico del Cliente e, in via solidale, dell'Intestatario;
- le comunicazioni relative al presente contratto effettuate dalla Banca al Cliente sono pienamente efficaci anche nei confronti dell'Intestatario; ugualmente le comunicazioni relative al presente contratto effettuate dalla Banca all'Intestatario sono pienamente efficaci anche nei confronti del Cliente;

- il Cliente è tenuto a informare l'Intestatario delle vicende della Carta che lo riguardano (ad es. modifica del massimale; recesso); allo stesso modo l'Intestatario è tenuto a informare il Cliente delle vicende della Carta.

5. La validità della Carta Aggregata o Aggiuntiva è sempre subordinata alla validità della Carta Titolare.

6. La Carta Aggregata o Aggiuntiva può essere utilizzata entro il massimale e i limiti attribuiti alla Carta Titolare; il Cliente può limitare l'utilizzo della Carta Aggregata fissando un apposito massimale di utilizzo. Le Operazioni effettuate con la Carta Aggregata o con la Carta Aggiuntiva concorrono a ridurre il massimale disponibile della Carta Titolare.

Articolo 3-bis - Servizio Instant Issuing

1. In caso di richiesta di emissione della Carta o di riemissione della stessa (ad esempio per furto o smarrimento), l'Intestatario può chiedere - prima dell'attivazione della Carta e tramite il Servizio a distanza - l'attivazione del Servizio Instant Issuing.

2. Il Servizio Instant Issuing consente di:

a) conoscere, tramite il Servizio a distanza, i seguenti dati della Carta: numero identificativo (codice PAN), codice di sicurezza CVV2 e la data di scadenza della Carta. Ai predetti dati della Carta si applicano l'obbligo di diligente custodia previsto all'art. 5 e gli obblighi di segnalazione previsti all'art. 15.

b) effettuare le Operazioni mediante:

-il Servizio Pagamenti sicuri internet di cui all'art. 27, digitando i dati della carta virtuale o della Carta e le credenziali di autenticazione indicate nella guida al Servizio a distanza;

-il Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile di cui all'art. 28.

Le modalità con cui attivare il Servizio Instant Issuing e conoscere i dati della Carta sono indicate nella guida al Servizio a distanza.

3. Prima dell'attivazione della Carta, tutte le altre Operazioni previste dal contratto sono inibite.

4. Il Servizio Instant Issuing non è attivabile in caso di rinnovo della Carta a scadenza o di richiesta di duplicato

articolo 4 - Consegna della Carta e del PIN - modifica del PIN - Attivazione della Carta

1. La Banca consegna la Carta e il relativo PIN all'Intestatario.

2. La Carta è di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.

3. L'Intestatario può modificare il PIN presso gli sportelli automatici abilitati della Banca o delle Banche del Gruppo seguendo le istruzioni riportate sugli stessi; per effettuare tale modifica occorre utilizzare la Carta e il PIN. Il PIN può essere successivamente modificato con le stesse modalità ogniqualvolta ritenuto opportuno dall'Intestatario.

4. L'attivazione della Carta è effettuata al momento della consegna della stessa in filiale oppure, in caso di spedizione per posta, può essere attivata dall'Intestatario mediante il Servizio a distanza e con le modalità indicate nella guida al Servizio a distanza.

5. Dopo l'attivazione, l'Intestatario può visualizzare i dati della Carta anche tramite il Servizio a distanza a cui la Carta sia collegata, secondo le modalità indicate nella guida del Servizio a distanza.

articolo 5 - Custodia della Carta e del PIN

1. L'Intestatario, non appena li riceve, deve custodire con ogni cura la Carta e il PIN, adottando in particolare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggerli da utilizzi non autorizzati tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mantenere segreto il PIN e non comunicarlo a terzi né riportarlo sulla Carta;

- utilizzare la Carta e il PIN esclusivamente a titolo personale e non cederli a terzi;

- custodire separatamente la Carta e il PIN, verificando regolarmente che gli stessi siano sempre in suo possesso;

- utilizzare la Carta e il PIN con la massima diligenza al fine di preservarne la riservatezza (es. non dare mai seguito a email o telefonate che richiedano di inserire o comunicare tue informazioni personali o i dati della Carta);

- seguire sempre le indicazioni di sicurezza tempo per tempo fornite dalla Banca sul Sito (es. annotare e recare sempre con sé i numeri di emergenza per la segnalazione di cui al successivo articolo 15; verificare spesso i movimenti e il saldo del Conto).

articolo 6 - Utilizzo della Carta - Utilizzo della Carta all'estero - Sostituzione della Carta - Successive comunicazioni del PIN - Informazioni preliminari all'esecuzione di Operazioni

1. Le modalità di utilizzo della Carta, oltre che nel contratto, possono essere indicate anche in eventuali avvisi esposti nei locali della Banca o sulle apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile.

2. La Carta è utilizzabile in Italia e all'estero ove sono disponibili i circuiti di pagamento cui la carta è abilitata e secondo le disposizioni valutarie vigenti.

Per le Operazioni presso sportelli automatici e per quelle presso Esercenti non effettuate su internet o tramite telefono (cd. Operazioni tramite POS fisici), la Carta può essere utilizzata all'estero:

- solo nei Paesi tempo per tempo indicati nell'elenco riportato sul Foglio Informativo della Carta (cd. "Profilo Limitato"); oppure

- in tutti i Paesi (cd. "Profilo Mondo").

Il profilo relativo all'utilizzo all'estero della Carta è indicato nella sezione del contratto che contiene i dati della Carta e le scelte del Cliente.

Successivamente al rilascio della Carta, l'Intestatario in ogni momento può modificare l'operatività scelta passando da un profilo all'altro; nella richiesta l'Intestatario può indicare che il profilo scelto sia applicato per un periodo di tempo determinato con un minimo di un giorno.

La richiesta può essere effettuata dall'Intestatario con le seguenti modalità:

□ telefonando al numero telefonico comunicato dalla Banca;

□ tramite il Servizio a distanza a cui la Carta sia collegata;

□ tramite richiesta scritta in Filiale.

La richiesta è efficace non appena ricevuta dalla Banca e fino all'eventuale termine indicato o fino alla successiva richiesta di modifica.

Se la Carta è utilizzata fuori dall'area geografica consentita, l'Operazione non viene eseguita; la Banca può segnalare all'Intestatario tale utilizzo mediante un messaggio SMS al numero dell'utenza cellulare fornito dall'Intestatario stesso, nonché contattare per telefono l'Intestatario; nel corso di questa telefonata l'Intestatario può fare la richiesta di estensione di utilizzo.

3. Non appena in possesso della Carta, l'Intestatario deve apporre la propria firma nello spazio appositamente predisposto.

4. La Carta deve essere utilizzata entro il periodo di validità indicato sulla medesima. La Carta in scadenza viene sostituita a iniziativa della Banca.

5. La Banca si riserva di sostituire la Carta o il PIN per ragioni di efficienza o di sicurezza.

6. La sostituzione dovuta a smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato avviene secondo quanto previsto dal successivo articolo 15.

7. In caso di deterioramento o danneggiamento della Carta, l'Intestatario può chiedere una carta sostitutiva senza modifica del PIN con una delle seguenti modalità:

□ personalmente in Filiale;

□ tramite il Servizio a distanza a cui la Carta sia collegata, se previsto dalle funzionalità del medesimo.

La richiesta di sostituzione comporta il blocco della Carta; il supporto danneggiato o deteriorato, anche se funzionante e non consegnato alla Banca, non è più utilizzabile.

8. In caso di dimenticanza del PIN l'Intestatario può chiedere che gli sia comunicato il PIN dimenticato; la richiesta può essere effettuata con una delle seguenti modalità:

- personalmente in Filiale;
- tramite il Servizio a distanza a cui la Carta sia collegata, se previsto dalle funzionalità del medesimo.

La richiesta non comporta il blocco della Carta.

9. In caso di difettoso funzionamento delle apparecchiature sulle quali la Carta è utilizzabile, l'Intestatario è obbligato a non effettuare Operazioni e così pure in caso di deterioramento o danneggiamento della Carta; in quest'ultimo caso l'Intestatario può chiedere una carta sostitutiva ai sensi del comma 7.

10. Prima della esecuzione di un'Operazione l'Intestatario può chiedere informazioni specifiche sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese dell'Operazione stessa. La Banca fornisce le informazioni in Filiale verbalmente.

11. Il Cliente e, se diverso, l'Intestatario, prendono atto che, in caso di sostituzione della Carta in scadenza o per danneggiamento o deterioramento, la Banca comunica la nuova data di scadenza della Carta al circuito di pagamento a cui la Carta è collegata. In questo modo, gli Esercenti a cui il Cliente, o se diverso l'Intestatario, ha comunicato i dati della Carta per pagamenti online o ricorrenti potranno aggiornare in autonomia la data di scadenza della Carta.

12. Ai sensi della normativa europea sulle commissioni di conversione valutaria, la Banca, dopo che l'Intestatario ha effettuato un prelievo presso uno sportello automatico o un pagamento presso un Esercente, in una divisa UE diversa dall'euro, gli invia, gratuitamente, una comunicazione che:

- indica il totale dei costi per la conversione valutaria espresso come maggiorazione percentuale sugli ultimi tassi di cambio di riferimento in euro, disponibili, pubblicati dalla Banca Centrale Europea (BCE);
- viene trasmessa solo in modalità elettronica:
 - a) via email all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Intestatario alla Banca per il Servizio a distanza, nel caso in cui l'Intestatario ha attivo questo Servizio; viene inviata anche tramite notifica sull'applicazione software del Servizio a distanza installata sul Dispositivo mobile dell'Intestatario se il servizio di ricezione notifiche è attivo,
 - b) tramite SMS al numero di cellulare comunicato dall'Intestatario alla Banca, se l'Intestatario non ha un Servizio a distanza attivo, anche nel caso in cui ne sia intestatario;
- nell'arco del mese viene trasmessa solo una volta per ciascuna divisa UE; viene quindi nuovamente inviata se, nell'arco dello stesso mese, l'Intestatario effettua un prelievo o un pagamento in un'altra divisa UE, differente da quella per cui ha già ricevuto la precedente comunicazione.

L'Intestatario può richiedere di non ricevere più la comunicazione. La richiesta va fatta tramite il Servizio a distanza nel caso sub a) o rivolgendosi alla Filiale nel caso sub b). Con le stesse modalità l'Intestatario può successivamente richiedere di ripristinare il reinvio della comunicazione.

articolo 7 - Utilizzo della Carta mediante tecniche di comunicazione a distanza

1. La Carta è utilizzabile anche tramite telefono, internet o altre tecniche di comunicazione a distanza per compiere Operazioni presso gli Esercenti.

articolo 8 - Utilizzo della Carta presso Esercenti o altre banche

1. I rapporti contrattuali con gli Esercenti inerenti ai beni o servizi ottenuti tramite utilizzo della Carta sono distinti e autonomi rispetto al contratto di emissione della Carta. Pertanto, le eventuali controversie con gli Esercenti non escludono né sospendono l'obbligo del Cliente di effettuare il pagamento di quanto dovuto alla Banca in base al contratto.

2. La Carta potrebbe non essere accettata da Esercenti o da altre banche, ad esempio a causa dell'intervenuta cessazione o sospensione della convenzione con l'Esercente.

articolo 9 - Sospensione della Carta

1. La Banca può sospendere o limitare l'utilizzo della Carta in qualunque momento per un giustificato motivo connesso alla sicurezza della Carta stessa o al sospetto di un suo uso fraudolento o non autorizzato.

2. La Banca può altresì sospendere o limitare l'utilizzo della Carta, in qualunque momento, in presenza di un significativo aumento del rischio che il Cliente o l'Intestatario non siano in grado di adempiere agli obblighi assunti nell'ambito dei rapporti esistenti con la Banca.

3. La Banca comunica la sospensione o la limitazione all'Intestatario - se possibile preventivamente oppure immediatamente dopo - verbalmente (anche per telefono) tramite SMS (al numero dell'utenza cellulare fornito dall'Intestatario) o per iscritto, all'indirizzo indicato in contratto, oppure tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento; a tal fine l'Intestatario deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.

4. Per motivi di sicurezza o in caso di utilizzo errato, le apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile possono trattenere la Carta stessa; in tali casi l'Intestatario è tenuto a prendere contatto con la Filiale.

articolo 10 - Consenso ed esecuzione delle Operazioni

1. Il consenso all'esecuzione delle Operazioni è dato con una delle seguenti modalità:

- a) mediante utilizzo della Carta e digitazione del PIN;
- b) mediante utilizzo della Carta e apposizione della firma sulla memoria di spesa predisposta dall'Esercente;
- c) mediante semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta (modalità contactless, disponibile presso gli Esercenti dotati di tali apparecchiature). Queste Operazioni:
 - sono convalidate mediante digitazione del PIN o firma della memoria di spesa;
 - possono essere effettuate senza digitazione del PIN se hanno importo pari o inferiore a 50 euro e l'importo cumulativo delle Operazioni effettuate a partire dalla data dell'ultima digitazione del PIN non supera i 150 euro; esse si intendono convalidate mediante il solo utilizzo della Carta abbinato alla rilevazione dei dati effettuata dall'apparecchiatura POS;
- d) mediante il Servizio Pagamenti sicuri internet di cui all'art. 27;
- e) mediante il Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile di cui all'art. 28;
- f) mediante semplice inserimento della Carta nelle apparecchiature POS o semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza; queste modalità sono utilizzabili solo presso alcune limitate tipologie di Esercenti che sono tempo per tempo indicate nel Foglio Informativo;
- g) mediante comunicazione all'Esercente dei:
 - dati della Carta, in caso di Operazioni su supporto cartaceo, ordini per corrispondenza o ordini telefonici;
 - dati della carta virtuale di cui all'art. 27 comma 2, in caso di, ordini per corrispondenza o ordini telefonici.

In questi casi, l'Esercente può chiedere il pagamento di importi anche non risultanti dagli ordini di acquisto o di prenotazione eventualmente trasmessi all'Esercente stesso; di tali importi l'Esercente è tenuto a fornire i documenti giustificativi all'Intestatario, fermo comunque restando l'obbligo del Cliente di procedere al pagamento nei confronti della Banca.

2. Se al momento del rilascio del consenso all'esecuzione di un'Operazione di pagamento presso un Esercente l'importo esatto dell'Operazione non è noto, la Banca blocca sulla Carta i fondi corrispondenti all'importo predeterminato autorizzato dall'Intestatario. La Banca, al momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'Operazione e al più tardi subito dopo la ricezione dell'ordine di pagamento, sblocca senza indugio i fondi bloccati precedentemente e addebita l'esatto importo dell'Operazione sulla Carta.

3. L'Esercente può richiedere l'esibizione di un documento di identità in corso di validità. Per ragioni di sicurezza l'Esercente può inoltre richiedere una specifica autorizzazione verbale della Banca. Se l'Operazione è da convalidare tramite firma della memoria di spesa, questa deve essere sottoscritta con firma conforme a quella apposta sulla Carta e a quella depositata in Banca. Eseguita l'Operazione l'Esercente consegna copia della memoria di spesa; nel caso di operazioni contactless effettuate senza digitazione del PIN, la memoria di spesa è consegnata all'Intestatario su sua richiesta. Le memorie di spesa che risultino irregolari possono non essere pagate dalla Banca.

4. Il consenso all'esecuzione di un'Operazione, una volta dato, è irrevocabile.

5. L'ordine di esecuzione di un'Operazione è ricevuto dalla Banca nel momento in cui è trasmesso ad essa dal circuito di pagamento tramite il quale l'Operazione è stata effettuata. L'importo dell'Operazione è accreditato all'intermediario dell'Esercente nei termini previsti dal circuito di pagamento utilizzato.

articolo 10-bis - Esecuzione di Operazioni di pagamenti ricorrenti

1. L'Intestatario può prestare il consenso all'esecuzione di una serie di Operazioni di pagamento ricorrenti. In tal caso, il consenso è rilasciato con le modalità indicate all'articolo 10, comma 1, punti a), b), c), d), e e g).
2. Le Operazioni sono disposte dall'Esercente sulla base del consenso rilasciato dall'Intestatario ai sensi del precedente comma 1.
3. L'Esercente può chiedere il pagamento di importi anche non risultanti dagli ordini di acquisto eventualmente trasmessi all'Esercente stesso; di tali importi l'Esercente è tenuto a fornire i documenti giustificativi all'Intestatario, fermo restando comunque l'obbligo del Cliente di procedere al pagamento nei confronti della Banca.
4. Se l'Intestatario intende revocare il consenso rilasciato ai sensi del precedente comma 1, deve farne richiesta direttamente all'Esercente, poiché le regole dei circuiti di pagamento impediscono alla Banca di rifiutare l'esecuzione di tali Operazioni. La Banca non è responsabile dell'esito della richiesta di revoca presentata all'Esercente.
5. In tutti i casi di cessazione del presente contratto e/o di blocco o sospensione della Carta, l'Intestatario deve provvedere, a propria cura e spese, a darne immediata comunicazione all'Esercente con la massima sollecitudine.

articolo 11 - Registrazione delle Operazioni

1. La contabilizzazione in Conto delle Operazioni compiute tramite la Carta è eseguita in base alle registrazioni effettuate dall'apparecchiatura presso cui l'Operazione è stata eseguita oppure, nel caso di Operazioni non registrabili su apparecchiature, in base agli ordini di pagamento disposto dall'Intestatario o a documenti equipollenti.

articolo 12 - Modalità di rimborso delle Operazioni - Rimborso a saldo

1. L'importo totale dovuto per le Operazioni contabilizzate sulla Carta in ciascun mese è rimborsato alla Banca dal Cliente mediante un unico addebito sul Conto (cosiddetto rimborso a saldo). Il Cliente autorizza la Banca a effettuare gli addebiti mensili necessari al rimborso.
2. Se sul Conto non sono disponibili i fondi sufficienti al rimborso, la Banca può comunque addebitare l'importo totale dovuto dal Cliente trovando in tal caso applicazione le norme e le condizioni economiche previste nel contratto di Conto per lo sconfinamento di conto corrente.
3. Se la Banca, per qualsiasi altra ragione, non può addebitare sul Conto il suddetto importo totale (ad es. per intervenuta chiusura del Conto stesso), il Cliente è obbligato a rimborsare quanto dovuto entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca; in caso di inadempimento, sono dovuti alla Banca gli interessi di mora, in misura pari al tasso debitore annuo nominale per lo sconfinamento in assenza di fido previsto nel contratto di Conto, fino al giorno di effettivo rimborso.

articolo 13 - Termine di rimborso delle Operazioni - Decadenza dal beneficio del termine

1. Il rimborso delle Operazioni avviene nel termine indicato nella sezione del contratto che contiene le condizioni economiche.
2. Il Cliente decade dal beneficio del termine, oltre che nei casi di legge, al ricorrere di una giusta causa ai sensi dell'art. 1845, comma 1 cod. civ., ad esempio se per qualsiasi motivo non effettui il pagamento degli importi dovuti entro il termine contrattualmente previsto. In caso di decadenza dal beneficio del termine, la Banca può addebitare sul Conto l'importo totale dovuto dal Cliente.

articolo 14 - Comunicazione dell'avvenuta esecuzione

1. Per comunicare l'avvenuta esecuzione di ciascuna Operazione la Banca mette a disposizione del Cliente o, se diverso, dell'Intestatario, presso i propri sportelli automatici abilitati le informazioni relative all'Operazione. Il Cliente o, se diverso, l'Intestatario può chiedere che la comunicazione delle Operazioni eseguite sia effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione delle informazioni relative alle Operazioni eseguite almeno nei trenta giorni precedenti. Per visualizzare tali informazioni occorre utilizzare la Carta e il PIN. Inoltre, la Banca può mettere a disposizione del Cliente o, se diverso, dell'Intestatario, tali informazioni tramite il Servizio a distanza. Nelle comunicazioni relative alla Carta Titolare possono essere riportate informazioni relative alle Operazioni effettuate tramite eventuali Carte Aggregate o Aggiuntive.
2. Inoltre, alla sottoscrizione del presente contratto, il Cliente o, se diverso, l'Intestatario della Carta Titolare sceglie se ricevere un rendiconto delle Operazioni contabilizzate nel mese solare precedente sulla Carta Titolare e sulle eventuali Carte Aggregate e Aggiuntive; il rendiconto è prodotto dalla Banca se è stata contabilizzata almeno un'Operazione; si applicano le condizioni economiche previste per questo invio nel presente contratto. Successivamente alla sottoscrizione del contratto, il Cliente o, se diverso, l'Intestatario della Carta Titolare, può modificare la propria scelta in ordine alla ricezione del rendiconto o alle modalità di invio del medesimo, tempo per tempo previste dalla Banca, facendone richiesta alla filiale o tramite il Servizio a distanza oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. Per l'approvazione di questo rendiconto valgono le disposizioni per l'approvazione dell'estratto previste nel contratto del Conto, fatto salvo comunque il diritto di rettifica previsto dall'art. 16.

articolo 15 - Smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato - Responsabilità per l'utilizzo non autorizzato della Carta

1. Non appena a conoscenza dello smarrimento, della sottrazione, dell'appropriazione indebita o in generale di un uso non autorizzato della Carta o del PIN, il Cliente o, se diverso, l'Intestatario deve chiedere immediatamente il blocco della Carta con una delle seguenti modalità:
 - a) telefonando, in qualunque momento ai numeri telefonici comunicati dalla Banca, che offrono copertura 24 ore su 24, fornendo le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta (e cioè almeno il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e l'esatta intestazione della Carta), e annotando il "numero di blocco" che viene comunicato dall'operatore nel corso della telefonata;
 - b) tramite il Servizio a distanza a cui la Carta sia collegata, se previsto dalle funzionalità del medesimo;
 - c) segnalando nel più breve tempo possibile l'accaduto ad una filiale della Banca, recandosi personalmente oppure inviando lettera raccomandata, telefax o telegramma.Inoltre, il Cliente o, se diverso, l'Intestatario deve:
 - entro 48 ore dal momento blocco, presentare denuncia alle Autorità di Polizia, oppure, in alternativa alla denuncia, e nel solo caso di smarrimento, attestarlo con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa di fronte ad un pubblico ufficiale;
 - entro due giorni lavorativi dal momento del blocco inviare alla Banca, con le modalità sopra previste al punto b) e c), copia della denuncia o della dichiarazione sostitutiva.
2. La segnalazione è opponibile alla Banca:
 - a) se effettuata con le modalità del punto a) del comma precedente, dal momento in cui il richiedente riceve il numero del blocco da parte dell'operatore;
 - b) se effettuata con le modalità del punto b) del comma precedente, dal momento in cui il richiedente riceve tramite il Servizio a distanza la comunicazione di avvenuto blocco;
 - c) se effettuata personalmente a una filiale della Banca, dal momento in cui la segnalazione è effettuata;
 - d) se effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma:
 - dalle ore 24.00 del giorno della ricezione, se la comunicazione perviene durante l'orario di apertura dello sportello;
 - dalle ore 24.00 del giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se la comunicazione perviene oltre l'orario di apertura dello sportello o in un giorno non lavorativo;

fatti salvi i casi di forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale della Banca).

3. La Carta bloccata non è più utilizzabile; per continuare a utilizzare la Carta il Cliente o, se diverso, l'Intestatario deve chiederne la sostituzione; la richiesta di sostituzione può essere fatta con una delle seguenti modalità:

a) recandosi personalmente in Filiale;

b) tramite il Servizio a distanza a cui la Carta sia collegata, se previsto dalle funzionalità del medesimo.

A seguito della richiesta sostituzione la Banca consegna la Carta e il PIN con le modalità previste all'art. 4, comma 1.

Tuttavia, in caso di blocco a seguito di smarrimento, la Banca può consentire la rimozione del blocco se il Cliente o, se diverso, l'Intestatario comunica alla Banca stessa il ritrovamento della Carta; la comunicazione può essere fatta con le modalità previste in questo comma per la richiesta di sostituzione; la rimozione del blocco è efficace nei tempi comunicati dalla Banca al momento della ricezione della richiesta.

4. Prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni non autorizzate qualora il Cliente o, se diverso, l'Intestatario abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi previsti all'art. 5 e al presente articolo con dolo o colpa grave. Tuttavia, salvo il caso in cui il Cliente o, se diverso, l'Intestatario abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita:

- se la Banca per l'esecuzione delle Operazioni non esige n'Autenticazione forte del Cliente o, se diverso, dell'Intestatario;

- se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita della Carta non potevano essere notati dal Cliente o, se diverso, dall'Intestatario prima di un'Operazione.

Inoltre, il Cliente non sopporta alcuna perdita se la stessa è stata causata da atti o omissioni di soggetti di cui la Banca si avvale per l'esecuzione delle attività previste a suo carico nel contratto.

5. A partire dal momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'utilizzo della Carta, salvo il caso di dolo del Cliente stesso o, se diverso, dell'Intestatario.

articolo 16 - Richiesta di rettifica

1. Nel caso di:

- Operazione per la quale non è stato prestato il consenso oppure derivante dall'utilizzo non autorizzato della Carta (indicate anche come "Operazioni non autorizzate");

- Operazione eseguita in modo inesatto;

- mancata esecuzione di un'Operazione;

l'Intestatario può richiederne la rettifica a condizione di comunicare la circostanza alla Banca secondo quanto previsto al comma 2.

2. La richiesta deve essere presentata alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo senza indugio non appena l'Intestatario è in grado di rilevare l'Operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto oppure la mancata esecuzione dell'Operazione. Se l'Intestatario presenta la richiesta di rettifica per un'Operazione non autorizzata in un giorno non lavorativo o in un giorno lavorativo dopo il limite orario indicato nel Foglio Informativo, tale richiesta si considera ricevuta dalla Banca il giorno lavorativo successivo. In ogni caso la richiesta di rettifica deve essere effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito.

articolo 17 - Operazioni non autorizzate

1. Se l'Operazione risulta non autorizzata, la Banca - entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui prende atto dell'Operazione o riceve la richiesta ai sensi dell'art. 16 - rettifica l'Operazione e, se è già stata addebitata sul Conto, rimborsa al Cliente l'importo della stessa, salvo che ricorra uno dei casi di responsabilità del Cliente previsti all'art. 15 o che abbia motivato sospetto di frode, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella di addebito dell'Operazione. Resta salvo il diritto della Banca di ottenere la restituzione dell'importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che l'Operazione era stata autorizzata, procedendo al riaddebito del Conto entro 120 giorni dalla data del rimborso. Dopo tale termine, la Banca non può effettuare il riaddebito, pur conservando il diritto di ottenere la restituzione dell'importo non dovuto.

articolo 18 - Mancata o inesatta esecuzione di Operazioni

1. La Banca è responsabile in caso di mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione a debito della Carta. Tuttavia la Banca non è responsabile:

- se l'ordine non è pervenuto alla Banca dal circuito tramite il quale l'Operazione è stata disposta oppure è pervenuto in modo inesatto;

- se la Banca prova che l'intermediario dell'Esercente ha ricevuto l'importo dell'Operazione nei tempi previsti dall'art. 10 o con lieve ritardo rispetto a tali tempi;

- in caso di uso illecito della Carta da parte dell'Intestatario;

-

2. La Banca, se è responsabile in base al comma 1, a seguito della richiesta ai sensi dell'art. 16, ripristina la situazione della Carta come se l'Operazione non avesse avuto luogo, procedendo pertanto anche agli eventuali riaccrediti sul Conto applicando una data valuta non successiva a quella di addebito in Conto dell'importo dell'Operazione.

3. In caso di mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione a credito tramite il Servizio di ricezione denaro di cui all'art. 28 bis, la Banca è responsabile se è dimostrato che essa ha ricevuto la conferma dell'Operazione da parte del circuito di pagamento tramite il quale l'Operazione è eseguita; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto tale conferma.

4. Nel caso in cui sia responsabile in base al comma 3, la Banca accredita l'importo dell'Operazione sul Conto con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

5. La Banca è inoltre responsabile delle eventuali spese e interessi imputati per la mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione.

6. La responsabilità della Banca non sussiste se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente o, se diverso, all'intestatario oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.

7. Se il Cliente è non consumatore (diverso da una Microimpresa), i commi 2, 4 e 5 non si applicano.

articolo 19 - Richiesta di rimborso di Operazioni di pagamento ricorrenti per le quali è stato prestato il consenso

1. L'Intestatario può chiedere il rimborso di Operazioni di pagamento ricorrenti per le quali è stato prestato il consenso entro il termine di 8 settimane dalla data di addebito della Carta se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- nel consenso all'Operazione non era indicato l'importo della stessa;

- l'importo dell'Operazione supera quello che l'Intestatario avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi.

2. La richiesta va fatta per iscritto e deve essere accompagnata dalla prova delle condizioni indicate al comma 1; in presenza di tale prova, la Banca rimborsa l'importo dell'Operazione entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta in assenza di tale prova la Banca non è tenuta al rimborso.

3. La Banca non è inoltre tenuta al rimborso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- l'Intestatario ha rilasciato il consenso all'esecuzione dell'Operazione direttamente alla Banca;

- le informazioni sull'Operazione sono state messe a disposizione dell'Intestatario almeno quattro settimane prima dell'addebito dell'Operazione.

articolo 20 - Durata e cessazione del contratto

1. Il contratto è a tempo indeterminato.

2. Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento con effetto immediato, dandone comunicazione scritta alla Banca.

3. La Banca può recedere dal rapporto dandone comunicazione scritta al Cliente con preavviso di almeno due mesi; in tal caso il contratto cessa alla data di scadenza del preavviso. La Banca può altresì recedere dal contratto senza preavviso qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005, dandone immediata comunicazione al Cliente; in tal caso il contratto cessa alla data di ricezione della predetta comunicazione.

4. La Banca blocca l'operatività della Carta nella data di cessazione del contratto. La Carta deve comunque essere sempre restituita alla Banca entro la data di cessazione del contratto, a qualunque causa dovuta. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire dell'Intestatario, la Carta deve essere restituita dagli eredi o dal legale rappresentante dell'Intestatario o, se diverso, dal Cliente.
5. A seguito della cessazione del contratto, il Cliente deve rimborsare alla Banca quanto dovuto per l'utilizzo della Carta entro le scadenze contrattualmente previste. Tuttavia, in caso di recesso del Cliente o in caso di recesso della Banca dovuto a giusta causa ai sensi dell'art. 1845 comma 1 cod. civ., il rimborso avviene secondo quanto previsto nell'art. 13 comma 2.
6. Il recesso dal contratto relativo a una Carta intestata a un terzo può essere esercitato dal Cliente o dall'Intestatario.
7. In caso di recesso dal contratto il canone è dovuto in misura proporzionale al periodo in cui il rapporto è stato in vigore.
8. In caso di cessazione del contratto di Conto, il presente contratto cessa alla stessa data in cui si estingue il contratto di Conto.
9. Il contratto cessa se il Cliente, o se diverso, l'Intestatario, non attiva la Carta, con le modalità previste all'art. 4, comma 4, entro l'inizio del quinto mese successivo:
 - a) alla data di sottoscrizione del contratto,
 - b) alla data di scadenza della Carta (l'attivazione si riferisce alla Carta sostitutiva),
 - c) alla data di ricezione da parte della Banca della richiesta di sostituzione della Carta (l'attivazione si riferisce alla Carta sostitutiva),
 - d) alla data indicata nella comunicazione di sostituzione della Carta da parte della Banca (l'attivazione si riferisce alla Carta sostitutiva).La cessazione del contratto si verifica anche se l'Intestatario ha attivato il servizio di Instant Issuing di cui all'art. 3 bis.
Il contratto cessa altresì se il Cliente, o se diverso, l'Intestatario, dopo il blocco della Carta, ai sensi dell'art.15, comma 3, entro l'inizio del quinto mese successivo alla data del blocco:
 - non richiede la sostituzione della Carta oppure
 - non comunica il ritrovamento Carta smarrita richiedendo alla Banca la riattivazione della Carta stessa.In tutti i casi previsti da questo comma:
 - il contratto cessa il primo giorno lavorativo del quinto mese successivo alle date sopra indicate;
 - se la Carta Titolare non è attiva, il contratto non cessa se alle date sopra indicate risulta attiva una Carta Aggregata o una Carta Aggiuntiva.

articolo 21 - Uso illecito della Carta da parte dell'Intestatario

1. È illecito l'uso, da parte dell'Intestatario, di una Carta denunciata come smarrita o sottratta o che, a seguito della cessazione del contratto, non sia restituita come indicato nel precedente articolo o che, ancora, sia utilizzata oltre il massimale.

articolo 22 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al contratto.
2. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 126-sexies del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta.
3. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.
4. Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente l'applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell'ambito delle comunicazioni periodiche relative alla Carta inviate dalla Banca.

articolo 23 - Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Il Cliente o, se diverso, l'Intestatario, può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo, disponibile nelle Filiali e sul Sito.
2. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati nel Foglio Informativo, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
3. Il Cliente o, se diverso, l'Intestatario e la Banca, per l'esperienza del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
 - al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
 - oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
4. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sull'attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Cliente e, se diverso, l'Intestatario hanno diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

articolo 23 bis - Piattaforma europea ODR per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative a contratti conclusi online

Se il contratto è concluso on line, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, il Cliente o se diverso l'Intestatario consumatore residente nell'Unione Europea, o in uno dei Paesi indicati nel Foglio Informativo, può anche utilizzare la Piattaforma ODR (Online Dispute Resolution) di cui al Regolamento UE n. 524/2013, sviluppata e gestita dalla Commissione europea.

Sulla Piattaforma ODR - che è accessibile al seguente link <https://ec.europa.eu/consumers/odr/> - è disponibile anche l'elenco degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra i quali la Banca e il Cliente o se diverso l'Intestatario potranno di comune accordo individuare l'organismo cui demandare la risoluzione della controversia. La Banca ai sensi dell'art.14 del citato Regolamento comunica il seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.reclami@intesasanpaolo.com.

articolo 24 - Copia del contratto

1. Il Cliente e, se diverso l'Intestatario, hanno diritto di ricevere a richiesta, copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato.

articolo 25 - Lingua del Contratto - Legge applicabile - Foro competente - Sanzioni

1. La lingua del contratto e delle comunicazioni nel corso del rapporto è quella italiana.
2. Il contratto è regolato dalla legge italiana.
3. Foro competente è per legge quello dove il Cliente ha la residenza o domicilio eletto.
4. Per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 32 e ss. del D. Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e ss. del Testo Unico Bancario.

articolo 25bis - Consenso del Cliente e, se diverso, dell'Intestatario all'accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, del D.Lgs. 11/2010 Il Cliente e, se diverso, l'Intestatario prestano il proprio consenso all'accesso, al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento oggetto del presente contratto.

articolo 26 - Servizio informativo SMS - Altri servizi informativi

1. Il servizio informativo SMS prevede l'invio, sull'utenza cellulare indicata all'atto dell'attivazione del servizio, di un messaggio SMS ogni volta che sia richiesta l'effettuazione di un'Operazione di importo superiore a quello impostato per il servizio stesso. Il messaggio può indicare il saldo disponibile

della Carta. Il costo dei messaggi ricevuti è addebitato direttamente dal gestore telefonico secondo le proprie tariffe. L'elenco aggiornato dei gestori telefonici tempo per tempo abilitati al servizio informativo SMS è riportato nel Foglio informativo della Carta.

2. Il servizio informativo SMS può essere attivato al momento del rilascio della Carta oppure successivamente, per iscritto in Filiale o tramite il Servizio a distanza se previsto dalle funzionalità del medesimo.

3. Il servizio informativo SMS può essere sospeso o interrotto in qualsiasi momento dalla Banca, che ne dà tempestiva comunicazione tramite SMS all'utenza indicata, mediante il Servizio a distanza o per posta ordinaria.

4. La disattivazione del servizio informativo SMS può essere richiesta in qualsiasi momento per iscritto alla Filiale o tramite il Servizio a distanza se previsto dalle funzionalità del medesimo. Nei rapporti tra Cliente e Intestatario valgono le seguenti regole:

- se la disattivazione è richiesta dal Cliente e il servizio era stato attivato dall'Intestatario diverso dal Cliente, il Cliente deve preventivamente acquisire dall'Intestatario l'autorizzazione scritta alla disattivazione;

- se la disattivazione è richiesta dall'Intestatario, diverso dal Cliente, e il servizio era stato attivato dal Cliente, l'Intestatario deve preventivamente acquisire dal Cliente l'autorizzazione scritta alla disattivazione.

La Banca non ha tuttavia l'onere di verificare il rilascio della suddetta autorizzazione.

5. Il servizio informativo via email prevede l'invio, all'indirizzo di posta elettronica indicato alla Banca al momento dell'attivazione del servizio, di un messaggio ogni volta che sia richiesta l'effettuazione di un'Operazione di importo superiore a quello impostato per il servizio stesso. Al servizio informativo via email si applicano i commi precedenti relativi al servizio informativo SMS, ad eccezione dell'indicazione nel messaggio del saldo disponibile della Carta e della possibilità per l'Intestatario di chiedere la disattivazione del servizio attivato dal Cliente, e viceversa.

6. Il servizio informativo via app prevede l'invio, mediante l'applicazione software del Servizio a distanza installata sul Dispositivo mobile dell'Intestatario, di un messaggio ogni volta che sia richiesta l'effettuazione di un'Operazione di importo superiore a quello impostato per il servizio stesso. Nel messaggio non è indicato il saldo disponibile della Carta. Le modalità di attivazione e disattivazione del servizio sono indicate nella guida del Servizio a distanza. Il servizio informativo via app può essere sospeso o interrotto in qualsiasi momento dalla Banca, che ne dà tempestiva comunicazione tramite il Servizio a distanza.

7. I servizi informativi di cui ai precedenti commi 5 e 6 richiedono una connessione dati attiva e sono gratuiti, salvo eventuali oneri dovuti dall'Intestatario a terzi per la connessione dati.

articolo 27 - Servizio Pagamenti sicuri internet

1. Il Servizio Pagamenti sicuri internet consente di fare Operazioni presso Esercenti su internet con le modalità indicate in questo articolo.

2. L'Intestatario può:

- richiedere tramite il Servizio a distanza una o più carte virtuali. Le modalità per fare la richiesta e le tipologie di carte virtuali disponibili sono indicate nella guida del Servizio a distanza.

3. Le Operazioni di pagamento presso Esercenti su internet:

- possono essere effettuate digitando i dati della carta virtuale o della Carta e le credenziali di autenticazione indicate nella guida del Servizio a distanza; questa modalità è utilizzabile sui siti degli Esercenti certificati dal circuito di pagamento indicato sulla Carta come conformi ai protocolli di sicurezza previsti dalla normativa applicabile;

- possono essere effettuate digitando soltanto i dati della carta virtuale o della Carta nei casi indicati nel Foglio Informativo.

Ai dati della carta virtuale si applicano l'obbligo di diligente custodia previsto all'art. 5 e gli obblighi di segnalazione previsti all'art. 15. Alle credenziali di autenticazione del Servizio a distanza si applicano l'obbligo di diligente custodia previsto all'art. 5 e gli obblighi di segnalazione previsti nel contratto del Servizio a distanza.

4. La sospensione e il recesso dal Servizio da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. 9 e 20.

Articolo 28 - Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile

1. Il Servizio consente all'Intestatario di utilizzare il proprio Dispositivo mobile per effettuare Operazioni di pagamento presso i POS, sui siti internet o sulle applicazioni di commercio elettronico degli Esercenti abilitati al Servizio, che espongono i marchi dei circuiti di pagamento indicati sulla Carta.

2. Per l'utilizzo del Servizio, l'Intestatario deve:

- essere titolare del Servizio a distanza;
- disporre di un Dispositivo mobile con le caratteristiche e i requisiti tecnici indicati nella guida del Servizio a distanza e installare sul Dispositivo mobile - se non già presenti sullo stesso - le applicazioni di pagamento indicate nella guida; tali applicazioni possono essere della Banca o di soggetti terzi convenzionati con la Banca stessa; e
- attivare e configurare il Servizio tramite le apposite funzioni disponibili sulle applicazioni di cui al precedente punto; le modalità di attivazione, configurazione e utilizzo del Servizio, nonché di modifica delle scelte di configurazione e di disattivazione del Servizio sono indicate nella guida del Servizio a distanza.

3. L'intestatario presta il proprio consenso alle Operazioni di pagamento effettuate con il Servizio con le modalità indicate nella guida del Servizio a distanza; tali modalità variano in base alle caratteristiche dell'Operazione (es. a seconda che l'Operazione sia effettuata presso POS o sui siti internet o sulle applicazioni di commercio elettronico degli Esercenti; a seconda del circuito di pagamento, del Dispositivo mobile e dell'applicazione di pagamento utilizzati; a seconda dell'importo dell'Operazione) e alla configurazione del Servizio, e prevedono:

- l'uso di una delle applicazioni di pagamento installate sul Dispositivo mobile; e
- l'inserimento sul Dispositivo mobile delle credenziali di autenticazione scelte dall'Intestatario nella fase di configurazione del Servizio.

In caso di Operazioni di pagamento presso i POS:

- in luogo dell'inserimento delle credenziali sul Dispositivo mobile, all'Intestatario può essere richiesto di digitare il PIN della Carta sul POS;
- possono essere effettuate senza inserimento delle credenziali, digitazione del PIN se hanno importo pari o inferiore a 50 euro e l'importo cumulativo delle Operazioni effettuate a partire dalla data dell'ultimo inserimento delle credenziali dell'ultima digitazione del PIN non supera i 150 euro.

4. Per esigenze tecniche, il numero della Carta riportato nelle comunicazioni relative ai pagamenti con il Servizio può essere diverso da quello riportato sulla Carta.

5. Al Dispositivo mobile e alle credenziali di autenticazione create dall'Intestatario nella configurazione del Servizio si applicano l'obbligo di diligente custodia previsto all'art. 5 e gli obblighi di segnalazione previsti all'art. 15 per la Carta e il PIN in questo contratto; tuttavia le modalità per il blocco e lo sblocco del Servizio sono indicate nella guida del Servizio a distanza.

6. La sospensione e il recesso dal Servizio da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. 9 e 20 relativi alla sospensione della Carta e alla durata e cessazione del contratto.

Articolo 28bis - Servizio di ricezione denaro

1. Il servizio consente di ricevere tramite la Carta gli invii di denaro disposti dai seguenti soggetti pagatori in Italia o all'estero :

- titolari di carte operanti su un circuito di pagamento indicato nel Foglio Informativo della Carta, che siano anche abilitate all'invio di denaro tramite il servizio;

- Esercizi convenzionati per un circuito di pagamento indicato nel Foglio Informativo della Carta, che siano abilitati all'invio di denaro tramite il servizio.

Il Cliente, o se diverso l'Intestatario, per poter ricevere il denaro tramite il servizio deve comunicare al pagatore il codice identificativo della Carta (PAN) e il proprio nome e cognome.

2. L'importo dell'Operazione viene accreditato sul Conto dalla Banca subito dopo aver ricevuto conferma dell'Operazione da parte del circuito di pagamento tramite il quale l'Operazione medesima è eseguita. Gli importi ricevuti tramite il servizio sono di pertinenza del Cliente titolare del Conto, anche nel caso in cui l'Intestatario sia diverso dal Cliente.
3. La Banca respinge l'Operazione e non accredita il relativo importo sul Conto nei seguenti casi:
 - l'importo dell'Operazione supera i limiti massimi del servizio tempo per tempo stabiliti dai circuiti di pagamento; tali limiti sono indicati nel Foglio Informativo della Carta e non sono modificabili dall'Intestatario o, se diverso, dal Cliente; la Banca può modificare tali limiti, a seconda dei casi, nel rispetto dell'art. 9 o dell'art. 22;
 - la Carta o il Conto sono bloccati o sospesi per qualsivoglia ragione.
4. La sospensione e il recesso dal servizio da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. 9 e 20 relativi alla sospensione della Carta e alla durata e cessazione del contratto

Articolo 29 - Modifica del limite generale di utilizzo (massimale) della Carta

1. Il Cliente può richiedere di diminuire o di aumentare il massimale della Carta in via definitiva o in via temporanea, secondo quanto previsto dai commi seguenti.
2. La richiesta di modifica può essere presentata con una delle seguenti modalità:
 - per iscritto in Filiale;
 - oppure tramite il Servizio a distanza a cui la Carta sia collegata, se previsto dalle funzionalità del medesimo.
3. La modifica definitiva può essere richiesta entro i limiti stabiliti dalla Banca; i limiti tempo per tempo in vigore sono indicati nel Foglio Informativo. La modifica in diminuzione è efficace non appena la Banca riceve la relativa richiesta del Cliente. La modifica in aumento è subordinata alla valutazione della Banca; se la richiesta è accolta, la modifica è efficace dalla data comunicata dalla Banca stessa. Il limite modificato sostituisce quello indicato in contratto.
4. La modifica temporanea può essere richiesta entro i limiti stabiliti dalla Banca e comunque, per la modifica in aumento, entro il 50% del massimale indicato in contratto. La modifica in diminuzione è efficace non appena la Banca riceve la relativa richiesta del Cliente. La modifica in aumento è subordinata alla valutazione della Banca; se la richiesta è accolta, la modifica è efficace dalla data comunicata dalla Banca stessa. La modifica temporanea si applica nel mese solare in cui la richiesta è efficace e in quello successivo; tuttavia la modifica cessa di essere applicata se in questo periodo diviene efficace una modifica temporanea o definitiva richiesta successivamente dal Cliente.

Sezione TERZE PARTI - SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI

Articolo 30 - Servizi di informazione sui conti

1. L'Intestatario può avvalersi dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione alla Carta se ricorrono le seguenti condizioni:
 - l'Intestatario è titolare del Servizio a distanza tramite internet cui la Carta è collegata e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
 - per ogni sessione di comunicazione, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
2. Le informazioni sulla Carta che possono essere richieste tramite Terza Parte sono quelle indicate nel Foglio Informativo.
3. La Banca può rifiutare l'accesso alla Carta alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato alla Carta medesima da parte della Terza Parte. In tali casi, prima che l'accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto all'Intestatario verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine, l'Intestatario deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l'accesso alla Carta alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
4. In ogni caso la Banca, se riceve dall'Intestatario la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di informazione sui conti, rifiuta senza indugio l'accesso alla Carta alla Terza Parte. L'Intestatario può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella guida al Servizio a distanza a cui la Carta è collegata.
5. La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Intestatario e la Terza Parte relativi ai suddetti servizi di informazione sui conti. L'Intestatario si impegna quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.

REGOLE DELLA PERSONALIZZAZIONE DELLA CARTA

La personalizzazione della Carta consente al Cliente che acquista la Carta tramite il Servizio a distanza di chiedere l'inserimento di un'immagine a sua scelta sulla parte anteriore del supporto plastico della Carta nel rispetto delle seguenti Regole.

1. Costo per la Personalizzazione della Carta

1. La personalizzazione del supporto plastico della Carta comporta l'addebito, sul conto corrente del Cliente indicato nella Sezione B, del costo acquisto Carta personalizzata indicato nella Sezione A; l'addebito avviene in un'unica soluzione al momento dell'acquisto della Carta.
2. In caso di richiesta di supporto plastico della Carta con un'immagine legata ad una partnership della Banca (di seguito "Carta brandizzata"), verrà addebitato, sulla Carta, un ulteriore costo mensile indicato nella Sezione A.

2. Processo di Personalizzazione

1. La Personalizzazione della Carta avviene secondo il seguente processo:
 - il Cliente durante il processo di acquisto della Carta tramite il Servizio a distanza accede alla sezione personalizzazione e sceglie una delle immagini messe a disposizione dalla Banca.

3. Scadenza o sostituzione del supporto plastico della Carta nel formato personalizzato

1. In tutti i casi di rilascio di un nuovo supporto plastico (ad es. rinnovo alla scadenza, sostituzione con riemissione, il nuovo supporto plastico viene emesso nel formato personalizzato iniziale e vengono addebitati, entro 10 giorni dalla data di richiesta del nuovo supporto plastico, i relativi costi indicati nella Sezione A, se previsti.
2. Nel caso di Carta brandizzata, il supporto plastico della Carta rilasciato in caso di rinnovo a scadenza della stessa viene emesso nel formato standard, secondo i costi indicati nella Sezione A, se previsti.

4. Altre disposizioni

1. Il supporto plastico della Carta nel formato personalizzato resta di proprietà della Banca secondo quanto previsto nel contratto della Carta.

L'Informativa completa della Banca è disponibile sul sito e in qualunque filiale.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLE COPERTURE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N. 10007000097 CLASSIC CARD (EX CARTA BLU)

Intesa Sanpaolo Assicura conviene di assicurare i Clienti/Correntisti che hanno richiesto la Classic Card (ex Carta Blu) tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. che hanno aderito alla Polizza Collettiva n° 10007000097.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Base dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata dalla Società sulla base delle comunicazioni del Contraente e delle dichiarazioni degli Assicurati.

Art. 2 - Definizioni Generali

ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della Garanzia di assicurazione.

ASSICURATO: il titolare della Carta Assicurata, cliente di banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.

BENEFICIARIO: L'intestatario delle carte Titolari, delle carte aggregate e delle carte aggiuntive assicurate.

CARTA ASSICURATA: la Classic Card (ex Carta Blu) valida ed emessa da banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza.

CONTO CORRENTE: conto corrente privato aperto dall'Assicurato presso le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo.

CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla polizza collettiva.

GIOIELLO: qualsiasi oggetto abitualmente indossato da una persona, formato in tutto o in parte da metallo prezioso e/o pietre preziose.

FURTO AGGRAVATO: furto aggressione o effrazione (con scasso).

FURTO CON SCASSO E/O EFFRAZIONE: è il furto commesso mediante rottura o forzatura delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali oppure praticando una breccia nei muri o nei soffitti dei locali stessi ovvero la forzatura, manomissione, distruzione dei dispositivi di chiusura di un autoveicolo chiuso a chiave situato in un parcheggio regolarmente custodito o in rimessa presso garage privato.

FURTO SEMPLICE: sottrazione del bene assicurato senza violazione o distruzione di qualsiasi meccanismo di chiusura, o senza qualsiasi violenza o minaccia fisica esercitata da terzi nei confronti dell'Assicurato.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SOCIETÀ: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

TERZI: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.

Art. 3 - Oggetto dell'Assicurazione

Le presenti Condizioni di Assicurazione hanno per oggetto le seguenti garanzie assicurative:

Garanzia "Assicurazione Acquisti".

Art. 4 - Caratteristiche del programma assicurativo

Il presente programma assicurativo si applica automaticamente a tutte le carte assicurate emesse dalla Contraente.

Art. 5 - Decorrenza - Durata dell'Assicurazione per l'Assicurato

La copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato entra legittimamente in possesso della Carta Assicurata e/o del codice personale e rimane in vigore durante tutto il periodo di validità della Carta Assicurata, a condizione che i premi di assicurazione siano regolarmente pagati, salvo disdetta della presente Polizza Collettiva.

Art. 6 - Premio di Assicurazione.

Il pagamento del premio è a carico della Contraente, restando inteso che le garanzie di assicurazione opereranno a titolo gratuito per l'Assicurato.

Art. 7 - Periodo per effettuare la Denuncia.

Nel caso in cui un Sinistro verificatosi nel periodo di validità della polizza sia scoperto dall'Assicurato soltanto successivamente alla sua scadenza, la denuncia di Sinistro dovrà essere effettuata non oltre 24 mesi dal verificarsi dell'evento assicurato.

L'Assicurato è altresì a conoscenza che ogni diritto nei confronti della Società in relazione al rimborso o possibile indennizzo in caso di sinistro si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Art. 8 - Legge applicabile.

La presente Polizza Collettiva è regolata dalle leggi italiane.

Art. 9 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente.

Per tutto quanto non regolato espressamente dal presente contratto valgono le norme di legge della Repubblica italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di mediazione secondo gli obblighi previsti dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche da effettuare innanzi l'Organismo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell'Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

La richiesta di mediazione può essere inviata a:

Intesa Sanpaolo Assicura

Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito - Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano

organizzazione@pec.intesansanpaoloassicura.com

ovvero al numero di fax +39 011.093.10.62

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Se la mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale dell'Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

GARANZIA DI ASSICURAZIONE

- ASSICURAZIONE ACQUISTI

La Garanzia "Assicurazione Acquisti" fornita da Intesa Sanpaolo Assicura si applica automaticamente ai Clienti/Correntisti che hanno richiesto la Classic Card (ex Carta Blu) tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva N.10007000097. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione:

ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della Garanzia "Assicurazione Acquisti"

BENI ASSICURATI: tutti i beni materiali interamente o parzialmente (*1) acquistati dall'Assicurato con la Carta Assicurata, il cui valore di acquisto sia superiore a Euro 50,00, ad eccezione di:

- gioielli o gemme;
- animali e piante e fiori;
- denaro contante, valuta estera, travelers' cheques, biglietti di viaggio o di trasporto, biglietti per spettacoli, titoli o altri strumenti negoziabili;
- beni di consumo, cibi o bevande;
- qualsiasi oggetto venduto come parte di un intero (*2);
- veicoli motorizzati nuovi o usati;
- telefoni cellulari;
- biglietti di trasporto (aereo, treno etc);
- beni acquistati per essere rivenduti;
- beni acquistati su vendite all'asta.

(*1) quando il prezzo d'acquisto è stato pagato solo parzialmente con la Carta Assicurata, il sinistro sarà indennizzato proporzionalmente al prezzo totale.

(*2) paio o serie di oggetti: se il Bene Assicurato consiste in articoli venduti in coppia o in serie e, a seguito della perdita, si possa provare che detti articoli non possano più essere utilizzati e non possano essere sostituiti singolarmente, in tal caso la garanzia verrà applicata all'intero o serie di articoli.

NON CONFORME: il Bene acquistato non corrisponde a quello ordinato inizialmente dall'Assicurato o ha un guasto che ne impedisce il perfetto funzionamento, è rotto o incompleto. L'Assicurato deve notificare la mancanza di conformità entro 30 giorni di calendario che seguono la consegna del Bene acquistato.

NON SPEDITO: il Bene acquistato non è stato consegnato in 30 giorni di calendario che seguono l'addebito sul conto bancario dichiarato sull'estratto conto della Carta Assicurata.

PAGAMENTO ON LINE: qualsiasi pagamento on line fatto con una Carta Assicurata per comprare un Bene materiale quando il pagamento non è fatto sotto controllo o senza il Codice PIN, senza documenti firmati o senza la firma elettronica e per quale l'Assicurato ha ricevuto l'addebito sul conto corrente.

TERRITORIO DEL VENDITORE: la garanzia "Safe On Line" copre tutti gli acquisti on line su siti internet domiciliati in Italia, Stati Uniti e Unione Europea. La domiciliazione del sito internet si riferisce all'indirizzo di posta elettronica che l'Assicurato può utilizzare per mettersi in contatto con il sito internet.

TERRITORIO DI INVIO DEI BENI ASSICURATI: i Beni Assicurati devono essere consegnati in Italia.

Art. 9 - Oggetto dell'Assicurazione

Esclusivamente per gli acquisti effettuati online con la Carta Assicurata la presente copertura prevede un rimborso nei seguenti casi:

1) caso di **non conformità** :

- a) il bene acquistato on line non corrisponde a quanto ordinato inizialmente dall'Assicurato e il Venditore si rifiuta di sostituirlo, oppure
- b) il bene acquistato on line è stato consegnato con un danno funzionale, è rotto o incompleto.

Il bene è considerato **non conforme** per i termini e le condizioni di questa copertura quando:

- Il Venditore accetta che l'Assicurato restituisca il bene acquistato e il Venditore rinvia all'Assicurato un bene in sostituzione o rimborsa l'Assicurato: sono coperti i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per rinviare al Venditore il bene acquistato non conforme;
 - Il Venditore accetta che l'Assicurato restituisca il bene acquistato, ma non invia un bene in sostituzione e non rimborsa l'Assicurato entro 90 giorni: sono coperti i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per rinviare indietro il bene acquistato e il rimborso del valore del bene acquistato dall'Assicurato - nei limiti dei massimali previsti.
 - Il Venditore non accetta che l'Assicurato restituisca il bene acquistato: sono coperti i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per inviare il bene acquistato a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Gestione Sinistri Rami Elementari e il rimborso del valore del bene acquistato dall'Assicurato nei limiti dei massimali previsti.
- Il Bene Assicurato deve essere inviato a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito - Viale Stelvio 55/57- 20159 Milano

2) caso di **mancata spedizione** del bene entro 30 giorni dall'addebito sul conto dell'Assicurato o al più tardi **entro 90 giorni dal pagamento** la copertura rimborsa il valore del bene acquistato, tasse incluse, nei limiti dei massimali previsti.

Per tutti gli acquisti effettuati sia offline sia online con la Carta Assicurata la presente copertura prevede inoltre un rimborso in caso di **furto aggravato** del bene entro 24 ore dalla data di acquisto o di consegna. Il Furto deve essere subito nonostante l'uso di ogni ragionevole cautela da parte dell'Assicurato nella conservazione e nella vigilanza del Bene Assicurato; il Bene Assicurato deve trovarsi all'interno di locali non accessibili perché dotati di idonee chiusure effettivamente utilizzate, non deve essere lasciato incustodito né su vetture in parcheggio (non custodito) e durante l'uso all'esterno deve essere sotto la stretta vigilanza dell'Assicurato.

Art. 10 - Massimali "Assicurazione Acquisti"

- Per i casi di "non conformità" e "mancata spedizione" dei beni acquistati online il massimale per Assicurato è di Euro 1.000,00 per singolo acquisto e di Euro 1.000,00 per anno assicurativo con un valore minimo del bene pari ad Euro 50,00;
- In caso di "furto aggravato" del bene acquistato sia offline che online, il massimale assicurato per singolo furto è di Euro 1.000,00 con il massimo risarcimento per anno assicurativo pari ad Euro 3.000,00;
- Il furto deve avvenire entro 24 ore dalla data di acquisto o di consegna (incluso il giorno di acquisto o di consegna).

Art. 11 - Esclusioni "Assicurazione Acquisti"

Sono esclusi gli acquisti di servizi on line e di dati numerici visualizzati e scaricati da internet.

Sono escluse, in caso di "non conformità" e "mancata spedizione" dei beni acquistati online dalla presente garanzia:

- i danni causati intenzionalmente dall'Assicurato o da suoi parenti (coniuge, ascendenti, discendenti) o dal convivente more uxorio;
- i danni verificatisi successivamente alla consegna del bene all'Assicurato;
- la mancata spedizione dovuta a sciopero di Poste Italiane S.p.A. o della società incaricata delle spedizioni;
- ritardo nella consegna;
- danni causati da sommossa civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione o terrorismo o causa di forza maggiore;
- danni dovuti a difetti di fabbricazione, uso improprio o in violazione delle istruzioni del produttore o del venditore, furto, perdita, smarrimento;
- esposizione agli agenti atmosferici, corrosione, ossidazione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo, negligenza, esperimenti, effettuazione di test, sovraccarico volontario, riparazioni o operazioni di pulizia compiuti da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore, erroneo montaggio o installazione, modifiche al prodotto, vandalismo, bruciatura dei fosfori (incluso image hosting), bruciatura dei pixel derivante dalla mancata conformità alle istruzioni del produttore, virus informatici, difetti o problemi di software, agenti naturali e qualsiasi altro agente esterno al prodotto (ad esempio variazioni nella tensione di rete, fuoriuscita di liquidi, blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni, ecc.);
- danni al prodotto verificatisi durante il trasporto con qualsiasi mezzo;

- guasti e i difetti che comportano soltanto la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio quali, a titolo esemplificativo, telecomandi, manopole e tutte le componenti definite come consumabili o di propria natura deteriorabili incluse, a titolo esemplificativo, toner e cartucce, lampadine (inclusi fanali e unità ottiche), testine delle stampanti, fax e video registratori e riproduttori a testina magnetica o ottica, batterie sia sostituibili dal cliente che non;
- prodotti con numero identificativo rimosso o alterato;
- prodotti utilizzati a scopo professionale o commerciale, anche parziale, quelli messi a disposizione del pubblico, affittati o concessi in leasing o in comodato o in uso e quelli usati in aree comuni, in spazi associativi e in esercizi aperti al pubblico;
- danni patrimoniali, non patrimoniali, diretti, indiretti o accidentali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di profitto, la perdita di dati, il tempo di fermo, i danni alla persona e alle cose diverse dal prodotto
- le campagne di richiamo del prodotto dal mercato da parte del Produttore e del distributore;
- danni e i costi di manutenzione, riparazione o sostituzione di Prodotti coperti dalla garanzia del Produttore;
- danni causati da reazioni nucleari o radiazioni.

Sono inoltre escluse in caso di "furto aggravato" del bene, le richieste di risarcimento derivanti da:

- semplice perdita;
- furto diverso da quello con violenza o con scasso. Il furto semplice è escluso;
- qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o da suoi parenti (coniuge, convivente, ascendenti, discendenti) o dal convivente more uxorio;
- embargo, confisca, cattura o distruzione su ordine di un governo o della pubblica autorità;
- danni causati da Guerra civile o internazionale, sommossa civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione o terrorismo o causa di forza maggiore;
- disintegrazione del nucleo dell'atomo o radiazioni ionizzanti.

Art. 12 - Sinistri - Obblighi dell'Assicurato "Assicurazione Acquisti"

-Al fine di presentare una richiesta di indennizzo, l'Assicurato dovrà inviare denuncia del sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito - Viale Stelvio 55/57,

20159 Milano, compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste dal modulo di denuncia.

In caso di "furto aggravato" del bene l'assicurato dovrà inoltre verbalizzare l'accaduto alle autorità di polizia entro le 48 ore successive al verificarsi del furto.

Art. 13- Estensione Territoriale

L'Assicurazione vale per il mondo intero salvo eventuale diversa indicazione per le singole prestazioni. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i sinistri che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare mediterraneo sempreché il foro competente, ove procedere si trovi in questi territori. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i sinistri che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 14 - Sinistri - Modalità di liquidazione delle prestazioni

a)Ricezione delle pratiche - documenti mancanti ed istruttoria

Le pratiche saranno esaminate dalla Società che provvederà direttamente a richiedere all'Assicurato tutte le ulteriori informazioni e/o documenti integrativi che la Società ritenga necessarie al fine di poter valutare in maniera corretta ed esaustiva l'indennizzabilità del sinistro. Le pratiche relative ai Sinistri verranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta come riportato nei relativi moduli di denuncia del Sinistro nonché dell'eventuale documentazione integrativa richiesta dalla Società.

b)Gestione attiva delle pratiche Sinistri

La Società, a seguito della ricezione della pratica preparata e inviata dall'Assicurato può, qualora la pratica risulti incompleta, richiedere informazioni integrative (vedere paragrafo a), oppure chiudere il Sinistro, qualora gli elementi raccolti ne permettano una corretta valutazione.

Alla ricezione della pratica completa (compresa la denuncia con tutte le eventuali ulteriori informazioni richieste), la Società si Impegna a comunicare entro 30 giorni all'Assicurato ed al Contraente la sua decisione di indennizzare o di rigettare il Sinistro.

c)Indennizzo del Sinistro

Entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa, verificata l'operatività della garanzia e valutata l'entità del danno, la Società si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto all'Assicurato.

La Società invia all'Assicurato (con copia al Contraente per conoscenza) entro detto termine conferma dell'operatività della garanzia.

d)Rigetto del Sinistro

In caso di Sinistro non indennizzabile la Società invia all'Assicurato (con copia al Contraente per conoscenza) una lettera raccomandata con A.R. nella quale viene specificata la ragione del rigetto.

Qualora l'Assicurato o il Contraente rendano in fase di liquidazione del Sinistro delle dichiarazioni false o reticenti cesserà automaticamente la garanzia di Polizza.

e)Modalità del pagamento dell'Indennizzo

In caso di indennizzo la Società provvede al pagamento dell'indennizzo liquidabile, nei termini di cui alla lettera c) che precede, direttamente all'Assicurato, sempreché non sia stata fatta opposizione e sussista la titolarità dell'interesse Assicurato.

Gli indennizzi vengono liquidati attraverso bonifico bancario direttamente sul medesimo conto corrente dell'Assicurato al quale si riferisce la Carta Assicurata. Per ragioni di speditezza gli indennizzi saranno effettuati per ordine di conclusione dell'istruttoria sul Sinistro. Tale ordine non coinciderà necessariamente con quello di ricezione della denuncia di Sinistro. Il meccanismo di liquidazione dell'Indennizzo potrà essere

rivisto dalla Società e dal Contraente, in funzione dei volumi trattati, con la previsione di possibili scadenze mensili al fine di semplificare la procedura di liquidazione dell'indennizzo.

f)Surrogazione

In conformità alla legge italiana, Intesa Sanpaolo Assicura è surrogata, nei limiti di quanto pagato a titolo d'indennizzo, nei diritti e nelle azioni degli Assicurati contro i terzi.

g)Prescrizione

Ogni diritto nei confronti di Intesa Sanpaolo Assicura si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

h)Perito

Un perito o un investigatore può essere incaricato da Intesa Sanpaolo Assicura per accertare le circostanze della richiesta di risarcimento e l'ammontare del risarcimento.

RECLAMI

Art. 15 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Gestione Reclami e Qualità del servizio
Via San Francesco D'Assisi, 10

10122 Torino
Fax +39 011.093.00.15
email: reclami@intesanpaoloassicura.com
email: reclami@pec.intesanpaoloassicura.com

In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro oltre il termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all'IVASS, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il "fac-simile di reclamo all'IVASS" disponibile sul sito www.ivass.it, nella sezione Guida ai reclami > Come presentare un reclamo.

I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:

IVASS
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
fax: +39 06.42133206
Indirizzo e-mail: tutela.consumatore@pec.ivass.it

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.Europa.eu/internal_market/fin services-retail/finnet/index_en.htm).

In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero 800.124.124, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti necessari.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L' "INFORMATIVA")

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la "Società" o il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura www.intesanpaoloassicura.com e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intesanpaoloassicura.com

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, assicurato, beneficiari, familiari del contraente o dell'assicurato) richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi¹ (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).

c) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

¹ Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici

1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.

2) **Soggetti del settore assicurativo** (società, liberi professionisti, etc.), ad esempio:

- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi.

altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

3) **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasanpaoloassicura.com.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasanpaoloassicura.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaoloassicura.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc...

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Il Regolamento prevede in favore dell'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi². La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) necessario per l'assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.

² Ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto.

Elenco delle funzioni momentaneamente non disponibili

~~Se la Carta è una Classic Card o Classic Card Aggiuntiva:~~

~~- Al momento non è possibile chiedere l'emissione della Carta Titolare intestata a un terzo.;~~

~~- La visualizzazione dei dati della Carta tramite il Servizio a distanza di cui all'art.4 comma 5 non è attualmente disponibile; l'attivazione di questa funzionalità sarà resa nota dalla Banca sul Sito.;~~

- L'attivazione dei servizi e funzioni al momento ancora non disponibili sarà resa nota sul Sito; il Titolare e il Cliente possono in qualsiasi momento ottenere informazioni sull'attivazione dei suddetti servizi e funzioni rivolgendosi alla Filiale.